

**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO 3 Ottobre 2003**

Il 3 Ottobre 2003 in La Spezia

tra

ANCE LA SPEZIA, rappresentata dal suo Presidente Paolo Tacchini e dalla delegazione sindacale composta dal Presidente della Cassa Edile e Scuola Edile Spezzina Marco Ferramosca, dal consigliere Alberto Bacigalupi e dal Past-presidente Euro Battistini, coadiuvati dal Segretario Paolo Faconti;

e

le Organizzazioni sindacali della provincia della Spezia, in ordine alfabetico

la **FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO – Fe.N.E.AL. – U.I.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Fabrizio Tassara;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A. – C.I.S.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Salvatore Ristagno;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.**, Sindacato Territoriale di La Spezia, rappresentata dal Segretario Gen. Terr. Sig. Moulay El Akkioui;

VISTI

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000, ed in particolare gli articoli 47 e 49 del medesimo contratto, nonché l'Accordo Collettivo 29 gennaio 2002, sottoscritto dalle competenti Associazioni nazionali di categoria;

PREMESSO

- che le parti riconfermano quanto sottoscritto in tema di Cassa Edile, di Scuola Edile e Comitato Paritetico alla Prevenzione Infortuni nel precedente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 luglio 1989 e 6 marzo 1998;
- che in relazione allo stipulato accordo integrativo del contratto nazionale sottoscritto da ANCE e F.L.C. nazionale il 29.1.2000, la F.L.C. della provincia della Spezia conferma e ribadisce, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza di omogeneità nelle condizioni del settore, che detto contratto provinciale sarà l'unico applicabile a tutte le imprese dell'industria delle costruzioni edili della provincia della Spezia;
- che le organizzazioni sindacali, ribadendo l'imprescindibile obiettivo di salvaguardare l'omogeneità delle condizioni economiche dei dipendenti e dei costi delle imprese operanti nel settore, ritengono superate le motivazioni che in passato indussero la FLC a definire la contrattazione territoriale anche per il comparto artigiano, in ragione di ciò auspicano che per il prossimo rinnovo contrattuale si possa concretizzare un unico tavolo di trattativa.

CIO'PREMESSO SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE

per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 6 marzo 1998 dalle parti comparenti, integrativo del CCNL 29 gennaio 2000.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo collettivo, da valere per tutto il territorio della provincia della Spezia, per tutte le imprese dell'industria che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

Esso, inoltre, si applica a tutte le altre imprese che, in termini generici, richiamano l'adesione al contratto nazionale di lavoro per il settore edile.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE ED AZIONI A CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE

Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme in materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali.

In tale ottica le parti riconfermano quanto concordato con l'accordo del 3 maggio 2002 in tema di obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile, in quanto detto accordo rappresenta un punto importante di una strategia nell'interesse comune dei lavoratori e delle imprese.

Infatti, da anni ANCE LA SPEZIA e la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, pur nella reciproca funzione sociale di salvaguardia d'interessi legittimi, hanno attivato forme di collaborazione finalizzate da una parte, a contrastare il fenomeno del lavoro nero e, dall'altra, a sviluppare una maggior cultura della prevenzione infortuni ed una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le varie iniziative poste in essere ed in corso di adozione dalle parti sociali, vedono quali attori principali la Cassa Edile, la Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni.

Negli anni detti enti hanno attivato iniziative finalizzate a promuovere l'informazione, la formazione nonché l'assistenza alle maestranze ed alle imprese, con il precipuo obiettivo di combattere il lavoro nero, sinonimo di mancanza degli elementari presupposti di sicurezza per i lavoratori.

ANCE LA SPEZIA, FILLEA CGIL e FENEAL -UIL e FILCA - CISL sono certi che le varie iniziative hanno contribuito a creare una maggiore sicurezza negli ambienti di lavoro, anche se si deve prendere atto di una diversificazione fra il comparto dei lavori pubblici e quello dell'edilizia privata.

Purtroppo in quest'ultimo, da dati elaborati dagli enti paritetici, emerge che vi sono molte imprese che non rispettano l'obbligo contrattuale di iscrivere i lavoratori alle Casse Edili, fatto che da un lato, arreca notevoli danni economici agli stessi – perdita anzianità professionale, ferie e tredicesima mensilità ecc.- e, dall'altro, alimenta meccanismi di concorrenza sleale nei confronti delle imprese rispettose della normativa di legge e contrattuale.

Le parti sociali, quindi, ribadiscono che la piena applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 8, lett.b, del d. lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e, in particolare, l'attuazione dell'obbligo di iscrizione alle Casse Edili anche in relazione ai lavori per conto di committenti privati, rappresenta un comune e prioritario obiettivo di tutela dei lavoratori, della regolarità del mercato e della concorrenza negli appalti.

Alla stipula dell'accordo del 3 maggio 2002, relativo all'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile, sono seguite varie iniziative che si inseriscono in una strategia complessa, sulla quale vi è piena condivisione e, in questa sede si ribadisce la volontà di proseguire nel percorso individuato nell'interesse comune dei dipendenti e delle imprese.

Si conferma, quindi, il ruolo centrale degli enti paritetici in generale, ed in particolare della Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza, in quanto possono svolgere un ruolo importante per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla regolarità.

In ragione di tutto quanto sopra ANCE LA SPEZIA, FILLEA CGIL e FENEAL – UIL e FILCA - CISL si impegnano, altresì, ad intervenire congiuntamente – unitamente alle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori delle altre province liguri - nei confronti della Regione Liguria, affinché nell'emanando Regolamento edilizio – tipo, sia espressamente previsto:

- l'obbligo dei committenti di lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell'ambito del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., di segnalare, in occasione della comunicazione di inizio lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice dei lavori, unitamente alle relative posizioni di iscrizione all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile Spezzina; nel caso di D.I.A. ai sensi dell'art. 4, co. 8 bis, della L. n. 662/1996, detta segnalazione dovrà essere effettuata contestualmente alla presentazione della stessa denuncia di inizio attività;
- l'obbligo di corredare la dichiarazione di fine lavori dei certificati o degli altri documenti che attestino la regolarità contributiva e contrattuale nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile Spezzina delle imprese esecutrici dei lavori, incluse eventuali imprese subappaltatrici e, relativamente ai lavoratori autonomi, della certificazione che attesti l'iscrizione alla C.C.I.A.A., all'INAIL, nonché il possesso di partita IVA.

AZIONI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC).

Le Parti al fine di dare attuazione alle varie iniziative promosse finalizzate a contrastare il lavoro irregolare riaffermano il loro impegno a combattere, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro irregolare, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari e pregiudizievoli per l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.

Le Parti, al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, ritengono necessario perseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati e favorire in tal modo, una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.

Le parti a tal fine ritengono prioritario promuovere nei confronti del mondo della libera professione, delle associazioni rappresentative degli amministratori di condomino e della proprietà edilizia, l'adozione della Raccolta Documenti Tecnici denominata *Tavolo di Lavoro sulla Sicurezza nel Settore Edile* approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.681 del 1 luglio 2001.

Sempre nell'ottica di semplificare le procedure di verifica dell'idoneità professionale delle imprese, le parti visti l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di conversione del d.l. 25 novembre 2002, n. 210 ed il protocollo VII dell'accordo nazionale di lavoro 29 gennaio 2002 "Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni" rilevano come l'attivazione di un sistema unificato di attestazione della regolarità contributiva delle imprese rappresenti un importante elemento di una più vasta azione di miglioramento qualitativo del settore che, attraverso il recupero delle forme di evasione contributiva, favorisca la riduzione del costo del lavoro e il ristabilimento di condizioni di corretta concorrenza.

Considerato altresì che su tale azione sono fortemente impegnate le Parti nazionali, ai cui indirizzi le Parti stipulanti il presente accordo intendono uniformarsi, e che detto sistema semplificato consiste nel rilascio, da parte di uno Sportello unico costituito tra INPS, INAIL e Cassa Edile, del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC), convengono sulla istituzione del D.U.R.C. e sulla attivazione dello sportello unico citato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia della Spezia.

L'operatività del D.U.R.C. ed il funzionamento dello Sportello unico sono condizionate alla stipula di una convenzione tra INPS, INAIL e Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia della Spezia, in coerenza con gli accordi fra le Parti nazionali Ance – F.L.C. in materia.

Le parti, inoltre, ribadiscono apprezzamento per le iniziative attivate congiuntamente sul tema della regolarità contributiva e retributiva e sullo schema relazionale che ha portato nello scorso ottobre 2002 alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione fra l'Assessore alla Buona Occupazione del Comune della Spezia - ANCE LA SPEZIA e FLC.

Tale apprezzamento si fonda anche sul fatto che lo Schema di decreto legislativo relativo alla delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - cosiddetta riforma Biagi - licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 giugno - ha recepito in sostanza quanto convenuto con l'accordo sopra citato.

Il Governo, infatti, con l'articolo 86 di detto decreto, ha affermato l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa Edile per tutte le imprese che operano nel mercato del privato, confermando la tesi espressa da ANCE LA SPEZIA e dalle Organizzazioni Sindacali tramite apposito accordo.

In ragione di ciò le parti ribadiscono l'impegno di attivare sia congiuntamente che disgiuntamente iniziative finalizzate a recepire la posizione comune circa l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Edile per tutte le imprese.

A tal proposito si impegnano ad intervenire nei confronti della Regione Liguria, in quanto essa ha in corso di approvazione le linee guida per la predisposizione dei Regolamenti Edilizi e, soprattutto, nei confronti delle Amministrazioni Comunali, ed in primis quella della Spezia e di Sarzana, al fine ottenere che quest'ultime recepiscano nei loro regolamenti edilizi le proposte formulate.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti riconoscono un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività delle aziende.

La Scuola Edile Spezzina, su questi presupposti mantiene il suo ruolo di ente gestore delle azioni formative in relazione alle evoluzioni professionali in atto.

A tal fine le parti ritengono di:

- valorizzare il sistema formativo attraverso una campagna di informazione per promuovere il settore edile;
- dare attuazione alle eventuali intese di carattere nazionale in tema di percorsi formativi e all'avanzamento di qualifica e di carriera dei singoli lavoratori, monitoraggio dei percorsi di crescita professionale, valorizzazione sul mercato del lavoro delle competenze dei lavoratori;
- incentivare la formazione continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata di tutti i profili professionali, per aggiornamento e specializzazione;
- organizzare un evento durante il quale vengano consegnati ai lavoratori attestati relativi ai corsi di formazione ed aggiornamento ai quali hanno partecipato.

Le parti si attiveranno congiuntamente presso la Regione Liguria e la Provincia della Spezia, al fine di ottenere il riconoscimento della Scuola Edile Spezzina quale unico ente certificatore della formazione per i lavoratori edili, sulla base delle intese già intervenute con la Regione stessa.

Le parti si impegnano ad intervenire sulle rispettive organizzazioni sindacali affinché le somme accantonate dalle imprese edili spezzine nel Fondo Impresa costituito il 18 gennaio 2002 da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL, siano destinate alla creazione di percorsi di formazione continua per le stesse imprese e gestite a livello provinciale.

Le parti si impegnano per il completamento del processo avviato per la definizione di un sistema regionale di formazione (FORMEDIL) al fine di facilitare ed ottimizzare il rapporto fra domanda e offerta formativa, per meglio intercettare le risorse disponibili accedendo alle varie forme di finanziamento previste, con l'obiettivo di razionalizzare il sistema formativo all'interno della regione.

Le parti, infine, ritengono che la Scuola Edile Spezzina debba attivare forme di collaborazione con realtà di paesi extracomunitari, al fine di poter governare al meglio i momenti formativi finalizzati ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di manodopera proveniente dai predetti stati.

CASSA EDILE SPEZZINA DI MUTUALITA ED ASSISTENZA.

Le parti convengono di determinare, per la durata del presente contratto, una quota di accantonamento annuale al fondo di riserva straordinaria, fissato nella misura del 5%.

FONDO INCENTIVAZIONE IMPRESE

Le parti in attuazione dell'accordo 15 novembre 2002 istitutivo del fondo incentivazione imprese, di cui al punto 1 lettera c), concordano che le prestazioni da erogarsi da parte della Cassa Edile a favore delle imprese regolari, saranno definite dal Comitato di Gestione della Cassa stessa su proposta di ANCE LA SPEZIA.

La prestazione cesserà inderogabilmente di essere erogata dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza Spezzina, all'esaurimento del fondo stesso.

INCENTIVO ALL' ADOZIONE DI SISTEMI DI QUALITA'

Al di fine premiare le imprese che adottano strumenti incrementanti la qualità dell'impresa e del lavoro, le parti concordano di ridurre la percentuale del contributo cassa edile a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 3 del CCPL 6 marzo 1998, a far data dal 1° ottobre 2003, dal 2,40% al 2,20%.

Potranno utilizzare tale riduzione solamente le imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore lavorabili, e che contestualmente dimostrino il possesso della certificazione ISO 9000 e/o V2000 e/o l'adozione dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 secondo le prescrizioni del Codice di Comportamento adottato dall'ANCE.

La diminuzione contributiva sarà riconosciuta alle imprese aventi sede legale o che abbiano stabile organizzazione in provincia della Spezia e risultino regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina da almeno cinque anni.

Per le altre imprese che non dimostrino i requisiti di cui sopra, il contributo Cassa Edile rimane invariato nella percentuale del 2,40%.

FONDO NUOVA ASSISTENZA OPERAI

In attuazione dell'accordo sindacale sottoscritto lo scorso 15 novembre 2002, le parti convengono di destinare la somma di cui al punto 1 lettera b), alla erogazione di una prestazione una tantum ai quei lavoratori che maturano il requisito del pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2004.

L'erogazione avverrà sulla base del sistema di calcolo dell'APES al dicembre 2003.

La prestazione cesserà inderogabilmente di essere erogata dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza Spezzina, all'esaurimento del fondo stesso.

MENSA

A parziale modifica dell'articolo 4 del CCPL 6 marzo 1998 concordano che il sesto comma di detto articolo è sostituito dal seguente:

" In ogni caso è concordato tra le parti che il costo gravante sull'impresa non potrà superare per ogni pasto consumato:

- Euro 6,00 dal 1° ottobre 2003;
- Euro 7,00 dal 1° marzo 2005.

"Inoltre, sempre a parziale modifica dell'articolo 4 del CCPL 6 marzo 1998, concordano che il settimo comma di detto articolo è sostituito dal seguente:

"

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa pari:

- Euro 3,50 dal 1° ottobre 2003;
- Euro 4,00 dal 1° settembre 2004;
- Euro 4,50 dal 1° marzo 2005.

"

Al fine di agevolare i lavoratori, l'importo relativo all'indennità di mensa potrà essere sostituito, anche per periodi circoscritti, da ticket-restaurant.

Le parti si danno fin d'ora atto che in tal caso, il ticket - restaurant è equiparato a tutti gli effetti all'erogazione in denaro dell'indennità sostitutiva di mensa.

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

In attuazione degli articoli 12 e 47 del C.C.N.L. 29.1.2000, l'indennità territoriale di settore per gli operai, il premio di produzione per gli impiegati ed i quadri restano fermi nelle cifre previste nel contratto integrativo provinciale del 18 luglio 1989.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In applicazione dell'accordo nazionale del 29 gennaio 2002, relativamente al punto II afferente gli Accordi Locali, le parti concordano che l'elemento territoriale di cui alla lettera d) dell'articolo 39 e degli articoli 12 e 47 del CCNL del 29 gennaio 2000, è rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite e con i seguenti termini, modalità e condizioni.

A decorrere dal **1° ottobre 2003**, con riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri, l'elemento economico territoriale sarà anticipatamente erogato nella misura dell'11% (undicipercento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (operai) e di stipendio (impiegati e quadri) in vigore alla data del 1° gennaio 2003.

A decorrere dal **1° gennaio 2004**, effettuata una preventiva analisi generale della situazione nel comparto edile nella provincia della Spezia, da realizzarsi entro la prima metà del mese di novembre 2003, in presenza di una condivisa valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l'elemento economico territoriale dovrà essere incrementato di 3 (tre) punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato nella misura massima del 14% (quattordicipercento) [gli 11 punti precedenti + 3 punti percentuali] calcolato sugli stessi medesimi minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del 1° gennaio 2004.

Le predette percentuali annullano e sostituiscono ad ogni effetto, fin dalla erogazione del 1° ottobre 2003, il precedente tetto del 7% (settepercento) individuato e calcolato, per le predette categorie operai, impiegati e quadri, con il precedente Contratto Collettivo Provinciale del 6 marzo 1998.

L'Elemento Economico Territoriale è determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. in data 29 gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e agli articoli 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

Le parti convengono che l'Elemento Economico Territoriale ha le caratteristiche di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che la relativa erogazione avverrà secondo quanto concordato tra le parti con il presente accordo.

La determinazione annuale dell'Elemento Economico Territoriale deve essere correlata agli andamenti del settore nella provincia della Spezia ed ai suoi risultati, valutati sulla base dell'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati che determinino incrementi di produttività, qualità, e competitività:

- 1) numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile;
- 2) numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile rapportato al numero delle ore di lavoro denunciate, al monte salari ed al numero dei permessi non retribuiti e delle assenze per cause varie;
- 3) numero degli interventi per C.I.G. Ordinaria per "mancanza di lavoro": la valutazione del parametro dovrà essere effettuata tenendo conto del numero delle ore richieste rispetto a quelle lavorate nel settore, del numero delle imprese e dei dipendenti interessati in rapporto al totale dei dipendenti iscritti alla Cassa Edile. In ordine a tale parametro le parti convengono che l'analisi dell'esito finale degli interventi di C.I.G. costituisce elemento principale di valutazione;
- 4) numero degli addetti del settore iscritti alle liste di mobilità;
- 5) numero ed importo complessivo dei bandi di gara e di appalto di opere pubbliche rilevate dall'Osservatorio delle Costruzioni costituito presso la Cassa Edile;
- 6) numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori rilevate dall'Osservatorio delle Costruzioni costituito presso la Cassa Edile;
- 7) numero di imprese edili iscritte al registro ditte della CCIAA della Spezia;
- 8) numero imprese iscritte per la prima volta alla Cassa Edile.

I dati necessari per la valutazione dell'andamento del settore e dei risultati sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato in via preventiva per ogni anno, nel mese di dicembre, ed anticipatamente erogato nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002.

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le parti fissano in via presuntiva per l'anno successivo l'ammontare dell'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale.

Detta determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell'anno in corso.

Nello stesso incontro, le parti procederanno alla valutazione, a consuntivo, dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre – 30 settembre dell'anno in corso, con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all'importo dell'Elemento Economico anticipato per l'anno in corso.

Le parti ribadiscono che l'entità ed il relativo riconoscimento dell'Elemento Economico Territoriale sono correlati alla complessiva valutazione dei parametri individuati dalle parti nella loro interdipendenza.

In attesa della verifica che deve essere effettuata, come previsto dal presente accordo, entro il 31 dicembre 2003, per l'anno medesimo, sulla base del raffronto dei risultati conseguiti nel periodo 1° ottobre 2001 – 30 settembre 2002 con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, per l'anno 2003 è determinata un'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale.

Pertanto a decorrere dal **1° ottobre 2003** e, successivamente, dal **1° gennaio 2004**, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, formalmente confermate da apposito accordo sindacale, per la categoria degli operai gli importi orari, espressi in euro, stabiliti in via preventiva- sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate ed erogati quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale (fatti salvi eventuali errori di calcolo) saranno i seguenti:

Rinegoziazione all'11 % (undicipercento)

Importo orario dal 1° ottobre 2003

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV livello	euro 0,44
Operaio specializzato	euro 0,41
Operaio qualificato	euro 0,37
Operaio comune	euro 0,32

OPERAI DISCONTINUI

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (orario settimanale 50 ore)	euro 0,28
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (orario settimanale 60 ore)	euro 0,25

Rinegoziazione all'11+3 %(quattordicipercento)

Importo orario dal 1° gennaio 2004

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV livello	euro 0,56
Operaio specializzato	euro 0,52
Operaio qualificato	euro 0,47
Operaio comune	euro 0,40

OPERAI DISCONTINUI

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (orario settimanale 50 ore)	euro 0,36
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (orario settimanale 60 ore)	euro 0,32

Pertanto a decorrere dal **1° ottobre 2003** e, successivamente, dal **1° gennaio 2004**, in presenza delle richiamate condizioni di analisi, consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, formalmente confermate da apposito accordo sindacale, per la categoria dei quadri e degli impiegati, gli importi mensili, stabiliti in via preventiva sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate ed erogati quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale (fatti salvi eventuali errori di calcolo) saranno i seguenti:

Rinegoziazione all'11 %(undicipercento)

Importo orario dal 1° ottobre 2003

Quadri e Imp. 1a cat. super	euro 109,69 mensili
Imp. 1a cat.	euro 98,72 mensili
Imp. 2a cat.	euro 82,27 mensili
Imp. già di 3a cat (IV livello)	euro 76,78 mensili
Imp. 3a cat.	euro 71,30 mensili
Imp. 4a cat.	euro 64,17 mensili
Imp. 4a cat. 1° impiego.	euro 54,84 mensili

Rinegoziazione all'11+3 % (quattordicipercento)

Importo orario dal 1° gennaio 2004

Quadri e Imp. 1a cat. super	euro 139,60 mensili
Imp. 1a cat.	euro 125,64 mensili
Imp. 2a cat.	euro 104,70 mensili
Imp. già 3a cat. (IV livello)	euro 97,72 mensili
Imp. 3a cat.	euro 90,74 mensili
Imp. 4a cat.	euro 81,67 mensili
Imp. 4a cat. 1° impiego	euro 69,80 mensili

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare a livello territoriale l'andamento del settore ed i suoi risultati in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE.

Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2003, le parti convengono l'erogazione a titolo di "una tantum" della somma di Euro 280 (duecentottanta) lordi onnicomprensivi, non computabili ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, ad ogni lavoratore, di qualsivoglia livello retributivo, assunto prima del 1° gennaio 2003 e ancora in forza alla data del 30 settembre 2003.

Detta somma verrà erogata in due tranches: la prima per l'importo di Euro 130 (centotrenta) unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2003 e il rimanente di Euro 150 (centocinquanta) in occasione di quella relativa al mese di novembre 2003.

TRASFERITA

Le parti concordano sulla necessità di rivedere la disciplina della trasferta di cui al Contratto Collettivo Provinciale 18 luglio 1989 integrativo del CCNL 7 ottobre 1987, per renderla più semplice ed efficace nella gestione e nell'applicazione, ma soprattutto uniforme per tutti gli operai occupati in edilizia nell'ambito provinciale.

Data la complessità di tale revisione, convengono di demandarla ad un successivo specifico accordo, con il quale le parti dovranno uniformare l'istituto della trasferta fra i vari contratti collettivi stipulati in ambito provinciale per il settore delle costruzioni edili.

Le imprese in carenza di tale accordo applicheranno la disciplina della trasferta prevista al CCPL 18 luglio 1989.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

Le Parti, a conferma del reciproco impegno a garantire un sempre più efficace miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei cantieri edili, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della Legge n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 88 del C.C.N.L. 29.1.2000, concordano sull'istituzione della figura del "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale" (R.L.S.T.).

Gli obiettivi, l'ambito, le modalità di attività, le attribuzioni, i requisiti ed ogni quant'altro inerente l'istituto del R.L.S.T. formeranno oggetto di verifica ed approfondimenti e saranno argomento di un successivo ed apposito accordo sindacale.

Le Parti, nella vigenza del presente C.C.P.L., si incontreranno per definire le modalità di attuazione dell'istituto del R.L.S.T., la cui piena operatività partirà al rinnovo del C.C.P.L. 3 ottobre 2003.

Le Parti, infine, convengono di incontrarsi prima della scadenza del presente accordo, qualora a livello nazionale vi sia una sostanziale diversa trattazione contrattuale del R.L.S.T..

ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE STRAORDINARIA - APES -

A parziale variazione di quanto previsto all'articolo 3 del CCPL 6 marzo 1998, in considerazione che la prestazione dell'APES straordinaria cesserà definitivamente con gli eventi che si verificheranno entro il 31 dicembre 2003, visti i dati riguardanti il Fondo APES forniti dalla Cassa Edile Spezzina, si dispone che il contributo posto a carico dei datori di lavoro a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile straordinaria a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, venga ridotto dallo 0,50% allo 0,05 % per le imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore lavorabili e confermato al 2,00% per le altre.

FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO

A parziale modifica dell'articolo 7 del CCPL 6 marzo 1998, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo i datori di lavoro saranno tenuti a versare alla Cassa Edile la cifra mensile di euro 6, 50 per ogni lavoratore.

NOTA A VERBALE

Al fine di migliorare ulteriormente la qualità della fornitura del vestiario antinfortunistico le parti ritengono che la Cassa Edile debba provvedere periodicamente ad effettuare verifiche a campione sulla rispondenza della qualità degli oggetti forniti a quella depositata dal fornitore presso i propri uffici al momento dell'espletamento della gara.

Di pretendere, inoltre, la presentazione da parte del fornitore di idonea fidejussione a garanzia sia della fornitura che della qualità della stessa.

INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Le parti, in attuazione della lettera B) - Lavori in Galleria - dell'articolo 21 del vigente CCNL, convengono che nel caso in cui i lavori si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), al personale addetto ai lavori verrà riconosciuta una indennità determinata nella misura del 20% (ventipercento), la quale sarà riconosciuta per tutte le ore effettivamente prestate in galleria e si computerà sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 25 del vigente CCNL.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni contenute nei precedenti contratti collettivi provinciali.

DURATA E DECORRENZA CONTRATTO

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto nazionale 29 gennaio 2000 entra in vigore per tutto il territorio della Provincia della Spezia, salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il 1° ottobre 2003 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI
E DEL LEGNO – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. –

ANCE LA SPEZIA

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI – F.I.L.C.A. – C.I.S.L. –

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE
AFFINI – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. -